

STATUTO DEL C.I.F.R.

Aggiornato a Novembre 2009

Art. 1 – Si è costituita a Firenze il 25 Aprile 1976 un'associazione denominata "Centro Italiano Filatelia Resistenza" (in sigla: C.I.F.R.). – L'associazione (C.I.F.R.) non ha scopi speculativi e di lucro, conseguentemente destinerà tutti gli eventuali proventi ad incremento dell'attività della stessa, e pertanto non è prevista, in quanto vietata, alcuna distribuzione ai soci, anche indirettamente, di avanzi, utili, riserve o capitale durante tutta la vita dell'associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge).

Art. 2 – La sede sociale e legale è normalmente presso il domicilio del Presidente ma, se necessario, il Consiglio direttivo può anche deliberare di spostare la sede in altra località.

Art. 3 – Il C.I.F.R. potrà deliberare di assumere, in futuro, personalità giuridica ai sensi dell'art.2 del Codice Civile; in questa eventualità l'Assemblea dei soci, qualora ne ravvedesse l'opportunità, darà mandato al Presidente ed al Consiglio direttivo in carica di esperire tutti gli atti necessari al riguardo.

Art. 4 – Il C.I.F.R. è libero, indipendente, apartitico, apolitico.

Art. 5 – Il suo scopo è favorire la diffusione della filatelia in tutte le sue specializzazioni della numismatica e della medagliistica che si ispirano ai valori della Resistenza ed dell'antifascismo in Europa ed alle testimonianze delle vicende storiche del periodo. Sono altresì ammesse le collezioni di storia contemporanea che si riferiscono alle lotte, nel mondo, di liberazione dei popoli dai loro oppressori, al ruolo ed alle missioni di pace dell'Onu nonché tutte le tematiche inerenti i diritti umani, la Pace e la Democrazia. Scopo del C.I.F.R. è agevolare e sviluppare le relazioni tra soci e soci, tra il Sodalizio e collezionisti ed associazioni italiane ed



estere che condividono le nostre tematiche. Il C.I.F.R. intende conseguire tale scopo con mostre, conferenze, riunioni, stampa del notiziario sociale, presenza in internet con il proprio sito ed avviando collaborazioni e gemellaggi con altre Associazioni filateliche.

Art. 6 – L'iscrizione al C.I.F.R. è aperta a tutti i collezionisti italiani ed esteri, anche se residenti fuori dal territorio nazionale, nonché ai circoli filatelici. Le domande di ammissione, inoltrate alla segreteria, saranno esaminate dal Consiglio direttivo che deciderà inappellabilmente sull'ammissione delle stesse. La presentazione della domanda di ammissione presuppone l'accettazione dello Statuto sociale e l'impegno di astenersi da ogni atto o comportamento contrario agli interessi morali e materiali del C.I.F.R., oltre all'obbligo di versare la quota annuale.

Art. 7 – I soci del C.I.F.R. possono appartenere alle seguenti categorie:

- a) soci annuali ordinari
- b) soci annuali junior (fino ai 18 anni)
- c) soci esteri
- d) soci onorari: persone fisiche, giuridiche, enti, organizzazioni e simili che si siano resi particolarmente benemeriti con oblazioni a favore dell'Associazione o abbiano acquisito benemeritenze per attività e propaganda a favore del C.I.F.R. o della filatelia.
- e) soci sostenitori
- f) soci benemeriti

Art. 8 – I soci in regola con le quote sociali godono di tutti i diritti derivanti dallo Statuto. Non sono eleggibili alle cariche sociali i soci di cui all'articolo 7 comma "b". L'adesione del socio ha durata a tempo indeterminato, ma si estingue se in seguito a sollecitazione e/o messa in mora il socio non rinnova annualmente il versamento della quota annuale stabilita dagli organi dell'associazione ogni anno, entro il termine

che verrà loro indicato. L'adesione altresì si estingue per dimissioni, per decesso o per radiazioni con effetto immediato, stabilite dal Consiglio direttivo per attività contraria agli interessi ed al buon nome del C.I.F.R.. La radiazione deve essere preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti e dalla assegnazione di un termine all'interessato per la presentazione, ugualmente scritta, delle eventuali giustificazioni. Il socio colpito dal provvedimento ha diritto di appello al Collegio dei Probiviri.

Le quote sociali o quote annuali versate dai soci non sono trasmissibili e/o trasferibili ad altri e non sono rivalutabili, ed allorché il rapporto associativo del socio si dovesse sciogliere per qualsiasi motivo, il socio stesso non matura alcun diritto di liquidazione e/o restituzione delle quote versate.

Art. 9 – Gli organi del C.I.F.R. sono:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Collegio dei Probiviri
- d) Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 10 – L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio direttivo in concomitanza, normalmente, di una manifestazione filatelica sul tema Resistenza. La convocazione contenente data, luogo ed ora della riunione nonché l'ordine del giorno, avviene mediante avviso pubblicato sul notiziario sociale o avviso comunicato ai singoli soci e, se possibile, anche su riviste filateliche specializzate almeno un mese prima della data stabilita per l'Assemblea. L'ordine del giorno, i cui punti e contenuti saranno posti alla discussione ed approvazione dei soci, dovrà avere i seguenti argomenti:

- a) Relazione morale e finanziaria redatta dal Consiglio direttivo, completa di un

rendiconto economico e finanziario

b) Relazione dei Revisori dei conti

c) Varie ed eventuali

Art. 11 – L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento su delibera del Consiglio direttivo stesso o su richiesta avanzata al Consiglio da almeno un terzo dei soci. La convocazione avverrà a mezzo notiziario sociale o avviso comunicato ai singoli soci almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea e conterrà la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno proposto per la discussione.

Art. 12 – Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. Il voto può essere espresso mediante delega ad un altro socio, o tramite invio della scheda in busta chiusa o tramite e-mail (in quest'ultimo caso nel rispetto di apposito regolamento). Ad ogni socio non possono essere date più di tre (3) deleghe.

Ogni socio può votare solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 13 – Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza semplice degli iscritti; alla seconda convocazione, che può aver luogo alla distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea può deliberare con qualsiasi numero di presenti. All'inizio della seduta l'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano; sono effettuate a scrutinio segreto se richieste da almeno un quarto dei presenti nel qual caso si dovranno nominare tre (3) scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, nonché i rendiconti o bilancio, dopo la loro approvazione, sono riportati sul notiziario sociale inviato a tutti i soci.

Art. 14 – Ogni tre anni, nel corso dell'Assemblea, avverranno le elezioni dei membri del Consiglio direttivo sino ad un massimo di nove (9), dei tre (3) componenti il Collegio dei Provisori e dei tre (3) componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Sul

numero dei consiglieri da eleggere, che non potrà mai essere pari ed inferiore a tre (3), decide il Consiglio direttivo uscente, comunicandolo ai soci all'interno dell'ordine del giorno contenuto nella convocazione all'assemblea soci che deciderà in merito. Nel corso dell'Assemblea si darà inizio all'operazione di scrutinio dei voti pervenuti per corrispondenza, per delega, a mano o per e-mail, che sarà effettuata alla presenza di almeno un proviviro in carica. Risulteranno eletti i soci che avranno avuto il maggior numero di suffragi in relazione alla carica alla quale si erano candidati. In caso di parità risulterà eletto il socio avente la data di iscrizione al Sodalizio più anziana.

Art. 15 – I Consiglieri eletti eleggono tra loro, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario tesoriere. I Proviviri ed i Revisori dei conti eleggono tra loro i Presidenti dei rispettivi collegi.

Art. 16 – Il Consiglio direttivo dirige ed amministra il C.I.F.R. a norma dello Statuto e degli eventuali regolamenti accompagnatori e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio direttivo, tramite il suo Presidente, può dare mandato esecutivo a qualunque socio per attuare servizi intesi a favorire l'attività collezionistica dei soci. I membri eletti nel Consiglio direttivo che, senza alcuna giustificazione segnalata, non presenziano a tre (3) riunioni consecutive del Consiglio, potranno essere sollevati dall'incarico e sostituiti dai primi non eletti nella lista del Consiglio. Alle riunioni del Consiglio direttivo potranno essere invitati anche i Proviviri ed i Revisori dei conti senza obbligo di presenza e di voto.

Art. 17 – Il Presidente è il rappresentante del C.I.F.R. a tutti gli effetti. E' sostituito dal Vice Presidente in caso di suo impedimento. Qualora l'impedimento fosse permanente o in caso di dimissioni scritte ed irrevocabili dello stesso, il Vice Presidente assumerà automaticamente la Presidenza. Il nuovo Presidente dovrà

convocare immediatamente una riunione del Consiglio direttivo e far eleggere il nuovo Vice Presidente, a semplice maggioranza, tra i membri del Consiglio stesso. Essi resteranno in carica sino alla scadenza naturale del mandato precedente, ovvero sino alle nuove elezioni.

Art. 18 – Su proposta della Presidenza o della Vice Presidenza, il Consiglio direttivo può, a maggioranza qualificata dei 2/3, istituire nuove posizioni societarie quali la carica di Presidente Onorario od altre che siano ritenute opportune dal Consiglio stesso. Il Presidente Onorario avrà funzioni consultive con la Presidenza ed il Consiglio Direttivo alle cui riunioni avrà diritto di partecipazione, ma non di voto. Sempre con le stesse modalità e con la stessa maggioranza qualificata, il Consiglio potrà cancellare o revocare posizioni societarie operative (escluso cariche direttive) ritenute non più necessarie.

Art. 19 – Il Collegio dei Proviviri giudica insindacabilmente, secondo equità e senza vincoli formali, ogni vertenza che coinvolga l'onorabilità e la correttezza dei soci, ogni controversia tra soci e soci e tra soci e C.I.F.R.. I Proviviri provvedono alla sospensione in via cautelare dei soci rinviati a giudizio dalla Magistratura Penale in attesa della sentenza. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge i compiti attribuiti per legge ai Revisori delle società commerciali. Il Segretario Tesoriere svolge i normali compiti di Segreteria, ha in consegna la parte contabile ed i relativi documenti che saranno da esibire su richiesta dei Revisori dei conti.

Art. 20 – Lo Statuto può essere sottoposto ad aggiornamento o revisione su richiesta dei soci. Detta richiesta motivata va indirizzata, per iscritto, al Consiglio direttivo che ne valuterà la validità. Il Consiglio presenterà successivamente tale richiesta alla prossima Assemblea dei soci. La modifica diventerà vigente se approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea (50%+1 dei soci presenti) nel rispetto dell'art.

